



# STUDIO PERUZZI TRIGGIANI DANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)  
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892  
E-mail: [info@studioperuzzi.com](mailto:info@studioperuzzi.com)  
Web: [www.studioperuzzi.com](http://www.studioperuzzi.com)

**Rag. Franco Peruzzi**  
CONSULENTE DEL LAVORO  
**Dott. Franca Peruzzi**  
CONSULENTE DEL LAVORO  
**Rag. Giovanni Peruzzi**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Raffaele Triggiani**  
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE  
**Dott. Stefano Dani**  
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE  
**Dott. Fulvia Peruzzi**

Empoli, 16/03/2016

A tutte le Aziende  
Loro sedi

Circolare Flash n° 7

Oggetto: **TIROCINI E “PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI”: SUPERBONUS PER LE ASSUNZIONI INDETERMINATE**

## Ministero del Lavoro, Decreto n. 16 del 3 febbraio 2016

*Il Ministero del Lavoro, con il Decreto n. 16 del 3 febbraio 2016, pubblicato il 26 febbraio 2016 sul proprio sito istituzionale, ha istituito un nuovo bonus nell’ambito del “Programma Garanzia Giovani”.*

*In particolare, il suddetto Decreto prevede un’ulteriore bonus per le stabilizzazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° marzo 2016 ed il 31 dicembre 2016, per i tirocini:*

- *sia di tipo curriculare che extracurriculare,*
- *stipulati nell’ambito del “Programma Garanzia Giovani” entro il 31 gennaio 2016,*
- *con giovani che all’inizio del tirocinio possedevano i requisiti di NEET.*

Con il **Decreto n. 16 del 3 febbraio 2016** (pubblicato il 26 febbraio 2016 sul proprio sito ufficiale), il Ministero del Lavoro è nuovamente intervenuto in merito al “Programma Garanzia Giovani”.

In particolare, il Ministero ha istituito un **ulteriore bonus** per la **stabilizzazione a tempo indeterminato** di **tirocini** stipulati nell’ambito del “**Programma Garanzia Giovani**”.

## **DATORI DI LAVORO INTERESSATI**

Il Decreto stabilisce che potranno usufruire del “bonus assunzione”, quei datori di lavoro che assumano a **tempo indeterminato** un giovane che:

- abbia **svolto**, o stia **svolgendo**, un **tirocinio** curriculare o extracurriculare attivato nell’ambito del “Programma **Garanzia Giovani**”, stipulato **entro il 31 gennaio 2016**,
- sia classificabile come NEET al momento dell’inizio del suo tirocinio,
- risulti **assunto** a tempo indeterminato **tra il 1° marzo 2016 ed il 31 dicembre 2016**.

Come sopra anticipato, preme evidenziare che oggetto dell'ulteriore bonus sono solo le assunzioni a tempo **indeterminato**.

A riguardo, si ritiene che per la fruizione del bonus l'impresa possa assumere qualsiasi tirocinante nell'ambito del "Programma Garanzia Giovani" e non solo i giovani che abbiano svolto o svolgano il tirocinio presso la propria sede.

## MISURA DELL'INCENTIVO

Analogamente all'ordinario incentivo previsto dal "Programma Garanzia giovani", anche il "Superbonus" viene riconosciuto in valori differenti a seconda della profilazione del tirocinante, come di seguito riepilogato in tabella.

ASSUNZIONE TIROCINANTE A TEMPO INDETERMINATO				
PROFILAZIONE	Bassa	Media	Alta	Molto alta
IMPORTO	3.000,00	6.000,00 euro	9.000,00 euro	12.000,00 euro

Il "Superbonus" viene riconosciuto in 12 quote mensili di pari importo e, qualora il rapporto di lavoro si concluda anticipatamente, il numero di quote mensili verrà riconosciuto in proporzione alla durata del rapporto di lavoro.

In ogni caso, il "Superbonus" sarà riconosciuto nel limite delle risorse stanziare a tale titolo nell'ambito del "Programma Garanzia Giovani": tale importo viene fissato dal Decreto in esame in 50.000.000,00 di euro calcolato in ambito nazionale.

A differenza dell'ordinario bonus, il limite di spesa previsto dal presente decreto per la stabilizzazione dei tirocinanti viene stabilito in ambito nazionale e non anche a livello regionale e per le Province di Trento e Bolzano.

## COMPATIBILITÀ CON IL REGIME "DE MINIMIS"

In analogia a quanto disposto dal Decreto n. 385/2015 (si veda [Aggiornamento AP n. 38/2016](#)), anche il "Superbonus" può essere fruito oltre il regime "de minimis", a seconda che il giovane interessato dall'assunzione appartenga alla fascia di età compresa

- tra 16 e 24 anni, ovvero
- tra 25 e 29 anni.

### ***Giovani di età compresa tra 16 e 24 anni***

Per le assunzioni di giovani di età compresa tra 16 e 24 anni, il beneficio spetta, anche superato il limite imposto dal "de minimis", a condizione che l'assunzione stessa comporti un **incremento occupazionale netto**.

Il Decreto ricorda, a tale proposito, che l'incremento occupazionale va inteso come aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

### ***Giovani di età compresa tra 25 e 29 anni***

In riferimento a tale fascia di età, il Ministero precisa che, oltre al configurarsi dell'**incremento occupazionale**, il giovane deve soddisfare **uno** dei seguenti requisiti:

- non abbia un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto 20 marzo 2013 che definisce lo status di disoccupato di lungo periodo;

- non posseda un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- sia occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo- donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici;
- sia occupato in settori economici in cui sia riscontrato il citato differenziale pari ad almeno il 25%, e comunque sia riconducibile allo status di disoccupato di lungo periodo.

Come già per il Decreto n. 385/2015 anche per il Decreto in esame, ai fini della fruizione del “Superbonus”, nel calcolo dell’incremento occupazionale netto, vanno considerate neutrali nella composizione dell’organico dei dipendenti le seguenti situazioni:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

## CUMULABILITÀ CON ALTRI INCENTIVI

Il Decreto n. 16/2016 prevede la cumulabilità con altri benefici in misura differente a seconda che questi ultimi siano a carattere selettivo o non selettivo; in particolare:

- nel caso in cui l’ulteriore beneficio considerato non abbia natura selettiva la cumulabilità sarà totale, mentre,
- qualora l’incentivo sia di natura selettiva, la cumulabilità opererà nel limite del 50% ù dei costi salariali.

In relazione a quanto appena affermato si ritiene utile sottolineare la “potenzialità” della stabilizzazione di un proprio tirocinante con assunzione in apprendistato professionalizzante in caso di aziende fino a 9 dipendenti.

In tal caso, infatti, l’impresa

- potrà fruire del “Bonus Garanzia Giovani” durante il periodo di tirocinio e, una volta assunto il NEET come apprendista,
- potrà cumulare il “Superbonus” con lo sgravio contributivo al 100%, nel limite del 50% costo salariale.

**Studio Peruzzi Triggiani Dani**